

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

REGOLAMENTO

della

**Sezione dei costruttori edili ed affini
della provincia di**

Parma

10 aprile 2009

INDICE

TITOLO PRIMO	3
ART.1 - Costituzione.....	3
ART.2 - Scopi.....	3
TITOLO SECONDO	4
ART.3 - Ammissione a socio – Cessazione.....	4
ART.4 - Rapporti con l’ANCE.....	4
ART.5 - Diritti dei soci.....	5
ART.6 - Doveri dei Soci.....	5
ART.7 - Contributi.....	5
ART.8 - Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali.....	6
ART.9 - Registro delle Imprese.....	6
TITOLO TERZO.....	6
ART.10 - Organi della Sezione	6
ART.11 - Eleggibilità alle cariche sociali.....	7
ART.12 - Durata e requisiti delle cariche sociali	7
ART.13 - Assemblea dei soci-costituzione	7
ART.14 - Convocazioni - Deliberazioni - Verbali	8
ART.15 - Attribuzioni della Assemblea	8
ART.16 - Direttivo.....	9
ART.17 - Riunioni e Deliberazioni	9
ART.18 - Attribuzioni	10
ART.19 - Presidenza - elezione, durata e attribuzioni.....	10
ART.20 - Vice Presidenti	11
ART.21 - Il Collegio dei Probiviri.....	11
TITOLO QUARTO	12
ART.22 - Direzione.....	12
ART.23 - Fondo Comune	12
ART.24 - Amministrazione e gestione	13
ART.25 – Esercizio finanziario - Bilancio	13
TITOLO QUINTO.....	13
ART.26 - Durata-Scioglimento	13
ART.27 - Richiamo allo Statuto dell’Unione Parmense degli Industriali.....	14
ART.28 - Controversie	14

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

ART. 1 - Costituzione

E' costituita nell'ambito dell'Unione Parmense degli Industriali la Sezione dei costruttori edili ed affini.

Il presente regolamento, approvato da Confindustria e ANCE, predisposto in conformità ai principi ispiratori dello Statuto dell'Unione Parmense degli Industriali ed approvato dall'Assemblea della Sezione e dal Consiglio Direttivo dell'Unione stessa, disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi della Sezione, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne.

ART. 2 - Scopi

La Sezione, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali dell'Unione Parmense degli Industriali, ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia e di tutelare i diritti e gli interessi professionali degli imprenditori edili associati.

A tal fine la Sezione, in particolare:

- a) assume la rappresentanza provinciale della categoria edile;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, in applicazione del c.c.n.l. e in armonia con le direttive dell'ANCE e dell'Unione Parmense degli Industriali, interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c) nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonchè negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;
- d) designa ai competenti organi dell'Unione Parmense degli Industriali i propri rappresentanti, sia nell'Unione stessa che nelle Organizzazioni ed enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia, nonchè i rappresentanti della categoria medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati sempre dall'Unione Parmense degli Industriali, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;
- e) promuove e coordina l'attività delle imprese edili associate in ordine a problemi sindacali, sociali, tecnici, economici, amministrativi, giuridici e tributari;
- f) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del c.c.n.l. di settore, e attua ogni iniziativa diretta

all'elevazione morale e culturale e al benessere delle maestranze stesse;

g) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile;

h) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi e di altri idonei organismi;

i) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali, della Sezione.

Le determinazioni assunte dai competenti Organi della Sezione saranno comunicate a cura del Presidente della Sezione stessa alla Presidenza dell'Unione Parmense degli Industriali.

TITOLO SECONDO

SOCI

ART. 3 - Ammissione a socio – Cessazione

Sono soci della Sezione le imprese edili ed affini che aderiscono all'Unione Parmense degli Industriali ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione nazionale costruttori edili – ANCE ai sensi dello Statuto di questa.

Ciascuna impresa associata è rappresentata dal titolare o dagli amministratori con rappresentanza sociale dell'impresa.

La domanda di ammissione e la cessazione da socio della Sezione, sono esaminate dagli organi della Sezione per un parere vincolante preventivo.

ART. 4 - Rapporti con l'ANCE

La Sezione è aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - ANCE - secondo le norme dello Statuto di questa.

L'adesione della Sezione all'ANCE comporta l'adesione automatica all'organismo associativo regionale dell'edilizia.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrato nella Sezione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE e dell'organismo associativo regionale dell'edilizia.

ART. 5 - Diritti dei soci

Dall'adesione all'Unione Parmense degli Industriali e dall'appartenenza alla Sezione derivano per le imprese edili diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salve le disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento.

Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Unione Parmense degli Industriali nonché di quelli istituiti specificamente nel loro interesse e per la loro tutela.

ART. 6 - Doveri dei Soci

L'appartenenza alla Sezione comporta i seguenti obblighi:

a) osservare e fare osservare, oltre allo Statuto dell'Unione Parmense degli Industriali, anche il presente Regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti della Sezione;

b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra la Sezione e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;

c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dalla Sezione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art.2;

d) i soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza della Sezione.

ART. 7 - Contributi

Per le imprese edili valgono le disposizioni contributive stabilite dall'Unione Parmense degli Industriali per gli associati.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva titolarità della Sezione che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche della Sezione stessa.

Il gettito di tali quote e contribuzioni affluisce al fondo comune della Sezione, di cui all'art. 24, che è distinto dal patrimonio dell'Unione Parmense degli Industriali del quale non fa parte.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'ANCE stessa.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della circoscrizione della Sezione e per quelli eseguiti nella circoscrizione della Sezione stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo è quella all'uopo stabilita annualmente dall'Assemblea dell'ANCE.

ART. 8 - Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali

La Sezione fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'ANCE che svolgono attività nella circoscrizione della Sezione, sempre che tali imprese siano in regola con il versamento del contributo associativo dovuto all'ANCE, di cui al precedente art.7.

ART. 9 - Registro delle Imprese

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe dell'Unione Parmense degli Industriali e del registro delle imprese confederale, presso la Sezione viene istituita una anagrafe delle imprese edili associate.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dalla Sezione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO TERZO

ORGANI DELLA SEZIONE

ART. 10 - Organi della Sezione

Gli organi della Sezione sono:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Direttivo della Sezione
- c) Il Presidente e i Vice Presidenti
- d) Il Collegio dei Probiviri

Il Direttore dell'Unione Parmense degli Industriali, partecipa con voto consultivo al funzionamento di tutti gli organi della Sezione.

Gli organi della Sezione sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.

ART. 11 - Eleggibilità alle cariche sociali

Sono eleggibili alle cariche sociali della Sezione i titolari e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte ed in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse purché muniti di procura generale "ad negotia".

Alla carica di Probiviro possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

ART. 12 - Durata e requisiti delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono rinnovabili per un solo mandato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi della Sezione coloro che perdono la qualità di socio.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE e della Sezione.

La decadenza è dichiarata dal Direttivo e, a tal fine, il Presidente d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Direttivo stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti dalla Sezione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Direttivo a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 22.

ART. 13 - Assemblea dei soci-costituzione

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all'art. 3.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante apposita delega scritta; ciascun socio non può presentare più di una delega.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto per ogni 10 dipendenti o frazione di 10, con un massimo di 50 voti .

ART. 14 - Convocazioni - Deliberazioni - Verbali

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale, almeno una volta l'anno per una data non posteriore al 30 settembre.

E' convocata inoltre ogni qualvolta il Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente seguendo le modalità previste dall'art 11 dello Statuto dell'Unione Parmense degli Industriali .

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione e, in prima convocazione, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti assembleari.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentata la maggioranza dei voti assembleari.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti assembleari presenti o rappresentati mediante votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti assembleari e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

ART. 15 - Attribuzioni della Assemblea

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività della Sezione sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere il Presidente e su proposta di questo, i Vice Presidenti;
- c) eleggere il Tesoriere e gli 8 componenti il Direttivo;
- d) nominare i Provirivi effettivi e supplenti;
- e) esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;

In sede straordinaria:

e) deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo dell'Unione Parmense degli Industriali;

f) deliberare in merito allo scioglimento della Sezione a norma del successivo art. 27.

ART. 16 - Direttivo

Il Direttivo è composto dal Presidente, dai 2 Vice Presidenti, dal Tesoriere e da 8 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

Sono componenti di diritto il Delegato delle piccole imprese edili, il Presidente della Cassa edile (ove rappresentante di imprese associate), il Presidente della Scuola Edile (ove rappresentante di imprese associate), il Presidente dei Giovani ove presente e, per tutta la durata del mandato del Presidente in carica, il Past President.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Direttivo, si provvederà a sostituirli recuperando i candidati non eletti con il maggior numero di voti; in caso di assenza di altri candidati si procederà ad elezioni suppletive. I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del triennio in cui scadono gli altri.

ART. 17 - Riunioni e Deliberazioni

Il Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/3 dei componenti il Direttivo medesimo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, telefax o posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno due giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alla riunione possono partecipare, con voto consultivo esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese. In caso di parità dei membri presenti il voto del Presidente vale il doppio.

ART. 18 - Attribuzioni

Spetta al Direttivo di:

- a) curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare e/o designare i rappresentanti di cui all'art. 2, punti c) e d);
- c) nominare, se nel caso, apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- e) stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- f) predisporre e presentare all'Assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;
- h) sovrintendere all'amministrazione del fondo comune della Sezione;
- i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 19;
- l) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci e procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici della Sezione;
- m) assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente;
- n) approvare il Regolamento del Comitato giovani imprenditori, ove presente, e le sue eventuali modifiche;
- o) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi della Sezione, ai sensi dell'art. 12;
- p) formulare pareri ai sensi dell'art. 3, ultimo comma.

ART. 19 - Presidenza - elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni, ed è rinnovabile per un mandato.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della Sezione nei confronti dei terzi ed in giudizio per le materie di competenza della Sezione.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno della Sezione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea e il Direttivo, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare la Sezione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Direttivo;
- d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante della Sezione;
- e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività della Sezione;
- f) sovrintendere all'ordinamento dei servizi della Sezione e a tutti gli atti amministrativi;
- g) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria della Sezione;
- h) curare che tutti gli atti della Sezione siano compiuti a norma del presente Regolamento;
- i) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Direttivo sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Direttivo stesso nella sua prima riunione.

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente di rappresentare la Sezione nei rapporti con gli organi direttivi ed esecutivi dell'Unione Parmense degli Industriali.

Egli rappresenta altresì la Sezione in seno all'Associazione Nazionale Costruttori Edili e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

Il Presidente rappresenta la Sezione negli organi dell'Unione Parmense degli Industriali, secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Unione medesima.

ART. 20 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti in numero di due sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente, ai sensi dell'art. 13, durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un mandato.

ART. 21 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Assemblea dei Soci, che nomina anche tra di essi il Presidente.

Possono far parte del Collegio dei Probiviri tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per ricoprire cariche sociali.

In caso di cessazione dalla carica di membri effettivi, subentrano i membri supplenti in ordine di età.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente per mezzo di lettera raccomandata con preavviso di almeno sette giorni.

I Probiviri hanno il compito di decidere, quali amichevoli compositori, su qualsiasi controversia eventualmente sorta fra i soci e la Sezione, ovvero tra i soci stessi, quando questi ne facciano richiesta.

Le decisioni sono validamente assunte a maggioranza con la partecipazione di tre membri e non sono impugnabili.

Restano ferme le funzioni del Collegio dei Probiviri previste dallo Statuto dell'Unione Parmense degli Industriali.

TITOLO QUARTO

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SEZIONE

ART. 22 - Direzione

All'organizzazione e al funzionamento della Sezione è preposto su indicazione dell'Unione Parmense degli Industriali un Segretario che, secondo le direttive del Presidente, del Direttivo e di intesa con il Direttore dell'Unione Parmense degli Industriali, organizza i servizi, predispone gli organici ritenuti opportuni, e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l'attività della Sezione.

Il Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli Organi della Sezione e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Il Segretario, fa parte dell'organico dell'Unione Parmense degli Industriali e, pertanto, dipende dal Direttore della Associazione stessa.

ART. 23 - Fondo Comune

Il Fondo Comune e' costituito oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà della Sezione pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società e quant'altro, nonché da atti di liberalità a favore della Sezione.

Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza degli organi della Sezione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la Sezione, risponde esclusivamente il Fondo Comune con esonero di qualsiasi responsabilità dell'Unione Parmense degli Industriali.

ART. 24 - Amministrazione e gestione

Per l'amministrazione del Fondo Comune della Sezione provvede il Direttivo.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente della Sezione con firma abbinata del Tesoriere.

Alle relative decisioni di spesa dà corso il Presidente della Sezione.

Il Presidente può delegare per iscritto ad uno dei Vice Presidenti la sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi.

In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Direttivo conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.

ART. 25 - Esercizio finanziario – Bilancio

L'esercizio finanziario della Sezione coincide con l'anno solare.

Spetta all'Assemblea approvare per ciascun esercizio sociale il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 - Durata-Scioglimento

La Sezione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Sezione nomina anche uno o più liquidatori e detta le norme per la devoluzione delle attività patrimoniali nette della Sezione.

ART. 27 - Richiamo allo Statuto dell'Unione Parmense degli Industriali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento della Sezione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'ANCE, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello Statuto dell'Unione Parmense degli Industriali, nel cui ambito la Sezione è costituita.

ART. 28 - Controversie

Eventuali controversie insorgenti tra la Sezione e l'Unione Parmense degli Industriali sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate all'esame congiunto dell'ANCE e della Confindustria che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.

Norme Transitorie

Il presente Regolamento non ha efficacia retroattiva. Le disposizioni del presente regolamento relative alla composizione ed alle modalità di elezione o rinnovo della Sezione dei Costruttori edili di Parma si applicano dalla prima elezione o rinnovo successivi alla sua entrata in vigore.

Su proposta del Presidente in carica al momento dell'adozione del presente Regolamento, l'assemblea approva tutte le disposizioni di attuazione necessarie a regolare in modo ordinato la fase transitoria.